

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione

1. Tra i Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, Cantagallo e la Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 è costituita sotto forma di Consorzio pubblico, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Società della Salute dell'Area Pratese.

La Società della Salute è costituita per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla zona-distretto dell'Area Pratese, nonché delle funzioni di gestione diretta dei servizi e delle attività suddette secondo la convenzione con gli enti attualmente titolari e previa autorizzazione della Giunta Regionale Toscana come previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003.

2. La Società della Salute è lo strumento consortile di organizzazione degli enti associati, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale.

Art. 2

Denominazione – Sede

- 1.** Il costituito Consorzio assume la denominazione di Società della Salute dell'Area Pratese e potrà essere indicata anche con la sigla S.d.S.A.P. o più semplicemente S.d.S..
- 2.** La Società della Salute dell'Area Pratese ha sede legale nel Comune di Prato.

Art. 3

Durata – Recesso dei consorziati

- 1.** La S.d.S. dell'Area Pratese ha la durata prevista dall'atto di indirizzo regionale assunto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003 relativo al periodo di sperimentazione e continuerà a tempo indeterminato in caso di conferma e di affidamento definitivo della funzione e dei servizi indicati all'art. 1.
- 2.** L'eventuale recesso dei consorziati è disciplinato dalla convenzione tra S.d.S. e gli enti titolari delle funzioni e delle attività trasferite.

Art. 4

Finalità

- 1.** La Società della Salute dell'Area Pratese, nel quadro del dettato costituzionale secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, persegue l'obiettivo primario del conseguimento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, anche attraverso la partecipazione

degli stessi alle scelte, direttamente e tramite le loro rappresentanze istituzionali ed associative, da realizzare tramite l'esercizio associato delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto e secondo i programmi e le azioni definite dal Piano Integrato di Salute dell'Area Pratese.

2. La S.d.S., oltre a perseguire, attraverso il governo unitario delle risorse, l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base, è diretta a realizzare gli ulteriori obiettivi contenuti nel Piano Sanitario Regionale e, in particolare:

il coinvolgimento diretto delle comunità locali

il coinvolgimento di nuovi soggetti e l'integrazione tra pubblico e privato

l'universalismo ed equità dei servizi offerti

la garanzia di qualità e di appropriatezza dei servizi

il governo della domanda

il controllo e la certezza dei costi

lo sviluppo dell'imprenditorialità no-profit

3. Il Piano Integrato di Salute costituisce l'atto fondamentale di cui si dota la S.d.S. per la programmazione unitaria degli interventi e per la realizzazione delle altre finalità previste nel presente Statuto, in conformità al Piano Sanitario Regionale e al Piano Sociale Integrato Regionale,

nonchè all'atto di indirizzo per la sperimentazione della S.d.S..

4. La S.d.S. persegue la completa realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti pubblici operanti nel proprio territorio in campo sociale e sanitario, ai fini della più utile e corretta elaborazione e attuazione del Piano Integrato di Salute e del suo coordinamento con altri piani e progetti di settore, per gli aspetti rilevanti in materia di salute e del benessere sociale.

5. In particolare, anche in riferimento alle competenze che le assegnano la L.R. 72/97 ed i decreti legislativi 267/00 e 112/98, competenze che hanno il loro aspetto più rilevante nella raccolta e nella organizzazione delle conoscenze dei dati sui bisogni e sulle risorse, nella costituzione del sistema informativo dei servizi sociali, nel monitoraggio e nella valutazione dell'offerta assistenziale (Osservatorio Sociale Provinciale), la S.d.S. istituisce permanenti rapporti di collaborazione con la Provincia di Prato.

6. La S.d.S. provvede, altresì, a definire appositi accordi con i presidi ospedalieri di riferimento, al fine di assicurare la continuità dei percorsi assistenziali e l'integrazione nella erogazione delle prestazioni e nella organizzazione dei servizi ad alta integrazione socio-sanitaria.

7. La S.d.S. concorda con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL le modalità di integrazione delle attività del Dipartimento con il Piano Integrato di Salute.

8. La S.d.S., al fine di assicurare il coinvolgimento diretto delle comunità locali nei compiti di indirizzo, programmazione e governo di propria competenza, intrattiene rapporti di consultazione periodica, in particolare sugli atti programmatici fondamentali, con le organizzazioni di cittadinanza attiva presenti nel territorio, con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore operanti in campo sociale e sanitario.

Art. 5

Bilancio della S.d.S. e finanziamenti

1. Il bilancio della Società della Salute è costituito dalle risorse ad essa conferite dagli enti consorziati e necessarie all'espletamento delle funzioni di programmazione, di governo e di gestione di propria competenza. Un'ulteriore quota di finanziamento sarà assicurata dalla Regione per sopportare i costi iniziali di funzionamento della S.d.S..

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 trasferirà alla Società della Salute la parte della quota capitaria dei servizi e delle attività trasferite a far data dall'assunzione della gestione, secondo le modalità ed i tempi previsti nella convezione.

I Comuni consorziati trasferiranno alla Società della Salute, sempre a far data dall'assunzione della gestione, i fondi corrispondenti alle attività e ai servizi affidati alla gestione consortile.

2. L'entità delle risorse, di cui al comma precedente, che costituiscono la dotazione finanziaria annuale della Società della Salute, sono definite secondo le modalità ed i termini dell'Allegato alla Convenzione.

Art. 6

Quote di partecipazione

1. La Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 partecipa alle decisioni della Società della Salute per la quota di partecipazione pari al 50%.

2. I Comuni consorziati di cui all'art. 1 partecipano alle decisioni della Società della Salute per la quota di partecipazione pari all'ulteriore 50%.

3. La ripartizione della quota tra i diversi Comuni consorziati è calcolata in misura proporzionale ai trasferimenti alla Società della Salute della spesa sociale, con riferimento all'ultimo consuntivo approvato e viene definita nella convenzione.

Art. 7

Rapporti con i soggetti consorziati

1. La Società della Salute uniforma la sua programmazione e la conseguente attività agli indirizzi e ai programmi degli

enti consorziati che vengono stabiliti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. La Società della Salute rende possibile la vigilanza degli enti consorziati secondo quanto previsto dai contratti di servizio, anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette.

3. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli atti deliberati dalla Giunta della S.d.S.. La trasmissione di detti elenchi va effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte di tale organo.

TITOLO II

Organi del Consorzio

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 8

Organi della Società della Salute

1. Sono organi della S.d.S. dell'Area Pratese:

- l'Organo di governo denominato "Giunta della S.d.S."
- il Presidente
- il Direttore
- il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi della Società della Salute durano in carica cinque anni, in coincidenza con il mandato del Sindaco di Prato e decadono automaticamente in caso di nuove elezioni, salvo quanto previsto all'art. 16 per il Direttore e

all'art. 28 per il Collegio dei revisori. Gli organi stessi sono rinnovati entro 60 giorni dalle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco di Prato e, in tale periodo, agiscono in regime di proroga. In particolare i rappresentanti degli altri Comuni decadono automaticamente, anche in caso di scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali e sono rinnovati entro 60 giorni dalle elezioni amministrative per l'elezione del relativo Sindaco.

3. Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

4. I membri degli organi della Società della Salute sono rieleggibili alla scadenza del mandato quinquennale.

5. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni approvati dalla Giunta.

Art. 9

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Il Presidente e i componenti della Giunta non godono di indennità aggiunte oltre quelle derivanti dalle funzioni svolte negli enti di appartenenza.

2. Agli amministratori della Società della Salute, per quanto attiene aspettative, permessi e rimborsi spese, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

4. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

CAPO II – LA GIUNTA DELLA S.d.S.

Art. 10

La Giunta

1. La Giunta è l'organo istituzionale di governo della S.d.S., diretta espressione degli enti aderenti.

2. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo attribuite alla S.d.S. dalla legge, dai regolamenti e dalla Convenzione, in conformità al Piano Sanitario Regionale e al relativo atto di indirizzo regionale; approva gli atti fondamentali della S.d.S. e nomina al proprio interno il Presidente tra i rappresentanti dei Comuni, nonché il Direttore e il Collegio dei Revisori.

3. In materia di servizi socio-sanitari territoriali, la Giunta assume le funzioni dell'articolazione zonale della Conferenza dei sindaci, di cui alla L.R. Toscana n. 22/2000. Restano, invece, di competenza della Conferenza dei Sindaci le funzioni concernenti la programmazione ospedaliera.

Art. 11

Composizione – Quorum funzionale

- 1.** La Giunta è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, così come di seguito indicati:
 - per i Comuni, dal Sindaco o dall'Assessore appositamente delegato tra gli assessori con deleghe nelle materie di interesse della S.d.S.;
 - per l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, dal proprio Direttore Generale.
- 2.** E' esclusa la possibilità di delega ad altri soggetti esterni alla Giunta.
- 3.** La Giunta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore appositamente delegato, nominato dalla stessa Giunta al suo interno tra i soggetti partecipanti.
- 4.** Ai fini del quorum funzionale partecipativo, per la validità delle sedute occorrerà la presenza di tanti soggetti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione e di almeno quattro rappresentanti dei Comuni consorziati, tra cui il rappresentante del Comune di Prato. Uguale maggioranza è richiesta, ai fini del quorum funzionale deliberativo, per la validità delle deliberazioni prese dalla Giunta.

Art. 12

Attribuzioni della Giunta

- 1.** L'attività della Giunta è collegiale.
- 2.** La Giunta determina gli indirizzi generali della Società della Salute e approva i seguenti atti obbligatori di governo:

- il Piano Integrato di Salute e gli indirizzi per la sua predisposizione;
- la Relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale;
- il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il rendiconto della gestione;
- il budget preventivo e consuntivo;
- l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni, le disposizioni relative al patrimonio consortile;
- i contratti di servizio con gli enti aderenti.

3. Competono, inoltre, alla Giunta:

- la nomina del Direttore;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la nomina dello staff di direzione, sentito il Direttore e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 18;
- la nomina del Gruppo tecnico di supporto delle scelte strategiche, anch'essa prevista dal successivo art. 18;
- la nomina della Consulta del Terzo Settore;
- la nomina dei membri del Comitato di partecipazione;
- le proposte agli enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della convenzione;
- l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della S.d.S.;

- l'approvazione della struttura organizzativa e delle risorse umane necessarie, su proposta del Direttore;
- l'adozione dei regolamenti interni e dei regolamenti concernenti le modalità di attivazione e funzionamento del tavolo di concertazione locale e degli organismi di consultazione e partecipazione previsti nel presente statuto;
- l'approvazione del regolamento delle prestazioni (Carta dei Servizi) e dei regolamenti di funzionamento dei servizi a rilevanza esterna;
- l'approvazione dei regolamenti sull'accesso, la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali;
- l'approvazione degli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

4. Competono, infine, alla Giunta:

- i programmi esecutivi, i progetti e, in generale, gli atti di indirizzo per la gestione;
- le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- gli atti di concertazione con i presidi ospedalieri;
- le convenzioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ambulatoriali;
- l'approvazione degli schemi di convenzioni previste all'art. 30 del presente Statuto, sulla base degli indirizzi della Giunta;

- l'individuazione dei criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base;
- l'individuazione di standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit;
- i progetti integrati per obiettivi di salute su tematiche prioritarie e rilevanti;
- l'espressione del parere preventivo sul programma annuale del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4;
- la definizione e l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, su proposta del Direttore.

5. La Giunta esercita tutte le attribuzioni e competenze non riservate nel presente Statuto agli altri organi della Società della Salute.

Art. 13

Deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta sono validamente assunte nel rispetto del quorum funzionale previsto dal precedente art. 10.
2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento

discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da queste svolta.

3. Il Direttore interviene, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta e ne assicura la verbalizzazione.

4. In relazione ai compiti che la legge assegna alle Province, in materie che incidono sugli obiettivi di salute e di benessere sociale per quanto concerne la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei servizi, nonché, in particolare, la elaborazione degli indirizzi e dei contributi del Piano Integrato di Salute e della relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale, alle sedute della Giunta che trattano i relativi argomenti viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia di Prato o l'Assessore competente dallo stesso delegato in via permanente.

5. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei alla Società della Salute, per l'esame di particolari materie o questioni.

6. Le deliberazioni della Giunta sono immediatamente esecutive, vengono affisse all'Albo Pretorio della Società della Salute per dieci giorni e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si ap-

plicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente della S.d.S. è nominato dalla Giunta nel proprio interno nella persona del Sindaco o dell'Assessore delegato di uno dei Comuni partecipanti al Consorzio.

2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un componente della Giunta da lui delegato.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della S.d.S. esercita le seguenti attribuzioni:
- convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta e vigila sulla loro esecuzione;
 - firma i verbali delle deliberazioni della Giunta;
 - sovrintende e vigila sull'attività complessiva della Società della Salute e sull'andamento degli uffici e dei servizi, promovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
 - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;

- intrattiene rapporti di consultazione e concertazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con le organizzazioni sindacali e con gli organismi del Terzo Settore coinvolti in campo socio-sanitario.
- 2.** Il Presidente assicura il coordinamento tra le attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantisce l'unitarietà dell'azione della Società della Salute.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI, DIRIGENZA E PERSONALE

Art. 16

Direttore

- 1.** Il Direttore della Società della Salute è nominato dalla Giunta, con contratto a tempo determinato, previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza manageriale nel settore.
- 2.** Il Direttore deve essere in possesso di titolo di laurea con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende e strutture pubbliche o private, ovvero deve aver ricoperto per almeno un biennio incarichi di responsabile di zona o responsabile di distretto presso un'Azienda USL.

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale della Società della Salute ed è l'organo che sovrintende e coordina l'attività di gestione; egli svolge le proprie funzioni per il raggiungimento dei risultati assegnati. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti della Società della Salute.

4. Il Direttore è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla normativa vigente al responsabile di zona-distretto e ai dirigenti comunali competenti in materia.

5. Il Regolamento di organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dalla Convenzione.

6. Il trattamento economico del Direttore e la durata dell'incarico sono determinati dalla Giunta all'atto della nomina.

Art. 17

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi per la gestione espressi dalla Giunta per il perseguimento dei fini della Società della Salute.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore si avvale di uno staff di direzione e di un gruppo tecnico di supporto alle scelte strategiche, nonché di tutti i servizi operativi tra-

sferiti e di quelli di supporto messi a disposizione dagli Enti consorziati, in base a quanto stabilito dalla Convenzione.

3. Il Direttore opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi del Piano Integrato di Salute, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

4. Al Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, elaborazione dei piani, programmi e indirizzi operativi, controllo, negoziazione e autorizzazione dei budget delle strutture organizzative, nonché la responsabilità dell'attuazione dei provvedimenti assunti dalla S.d.S..

5. Il Direttore adotta tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni della Giunta e tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa: dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ha la rappresentanza legale della Società della Salute, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, sia come attore che come convenuto; assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi della L. 626/94.

6. A tale organo compete, in particolare:

- predisporre, in conformità agli indirizzi espressi dall'Organo di governo, la proposta di Piano Integrato di Salute, nonché tutte le altre proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione della Giunta;

- predisporre lo schema di relazione annuale sullo stato di salute;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
- presiedere le commissioni di gara e di concorso, stipulare i contratti e le convenzioni, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti della S.d.S., secondo le norme vigenti;

7. Al Direttore spetta altresì:

- predisporre l'organizzazione delle funzioni e attribuzioni di servizi, settori coordinamento di aree, da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- sovrintendere e coordinare le funzioni dei dirigenti, con poteri di sostituzione in caso di loro inerzia; adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti;
- adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi della Società della Salute;
- gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato alla Società della Salute.

8. Il Direttore esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dalla Giunta.

Art. 18

Staff di Direzione e gruppo tecnico di supporto

alle scelte strategiche

1. Il Direttore, per lo svolgimento dei propri compiti, è coadiuvato da uno staff di direzione e da un gruppo tecnico di supporto alle scelte strategiche, che, con riferimento all'attività gestionale della S.d.S. assicurano anche il collegamento tra le strutture della S.d.S. e le strutture interessate degli enti aderenti.

2. Lo staff di direzione è composto dalle figure professionali previste dagli artt. 56 e 57 della L.R. Toscana 8 marzo 2000, n. 22 e successive modificazioni, sul riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Lo staff di direzione è, inoltre, composto da:

- un esperto di pianificazione strategica e di programmazione;
- un esperto di controllo di gestione;
- un esperto di sistemi informatici;
- un esperto di comunicazione.

La Giunta della Società della Salute può integrare il numero dei componenti lo staff di direzione con figure professionali stabili, ove ne ravvisi la necessità.

3. Il gruppo tecnico di supporto alle scelte strategiche è nominato dalla Giunta della S.d.S. nella prima seduta successiva alla nomina del Direttore, tenuto conto delle diverse professionalità esistenti nel settore sanitario e

sociale, nonché dell'apporto al raggiungimento degli obiettivi dei medici operanti in regime di convenzione. La Giunta della S.d.S. provvede anche a nominare il responsabile del gruppo.

4. Il Direttore avrà cura di convocare il gruppo tecnico di supporto alle scelte strategiche in forma plenaria tutte le volte che risulti utile acquisirne il contributo tecnico professionale ai fini di rilevanti attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione e comunque in occasione della elaborazione del P.I.S. e della relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale. Il gruppo tecnico potrà essere convocato anche in forma incompleta e articolata in relazione a specifiche tematiche e a particolari obiettivi.

5. Con il regolamento sull'organizzazione saranno definite le funzioni e le relative competenze dello staff di direzione e del gruppo tecnico di supporto alle scelte strategiche. In ogni caso, allo staff di direzione sono attribuite la pianificazione strategica e la programmazione, il controllo di gestione, la gestione dei sistemi informatici e degli strumenti di comunicazione e informazione.

Art. 19

Dirigenti e collaborazioni esterne

1. Ai Dirigenti competono, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore, le funzioni e le responsabilità gestionali defi-

nite nel Regolamento di organizzazione, in attuazione del Piano integrato di salute e degli indirizzi generali della Giunta.

2. Essi sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che di specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di autonomia di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi della Giunta per la gestione e delle direttive impartite dal Direttore.

3. Per obiettivi determinati, la Società della Salute può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Art. 20

Personale della Società della Salute

1. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza del personale della Società della Salute è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regioni e degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Nazionale e dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.

2. La Società della Salute, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche del personale e degli uffici di supporto degli enti consorziati, con le modalità previste dalla Convenzione.

3. Per la fase della sperimentazione, come previsto dal successivo art. 39, la Società della Salute si avvale del personale messo a disposizione dai Comuni consorziati e dall'Azienda Unità Sanitaria n. 4.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 21

Principi

- 1.** Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché per il regime fiscale, si applicano le norme previste per le Aziende speciali.
- 2.** L'esercizio economico coincide con l'anno solare.
- 3.** La gestione della S.d.S. assicura la qualità dei servizi erogati, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
- 4.** Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, la S.d.S. opera secondo i principi di controllo di gestione e della spesa intervenendo tempestivamente, in corso d'anno, o sul versante del contenimento dei costi o sul reperimento di risorse aggiuntive di carattere straordinario.
- 5.** Nel caso si verifichi una perdita di esercizio, la S.d.S. deve adottare tutti i provvedimenti necessari per ricon-

durre in equilibrio la gestione nell'esercizio immediatamente successivo.

6. La Società della Salute esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

7. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale della Società della Salute, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 22

Entrate

1. Le entrate della S.d.S. sono costituite da:

- trasferimenti degli enti consorziati, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti alla S.d.S., al netto delle funzioni e dei servizi rimasti di competenza degli enti consorziati;
- eventuali contributi degli enti consorziati, dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- rendite patrimoniali;
- accensione di mutui;
- prestazioni a nome e per conto di terzi;
- quote di partecipazione degli utenti;
- altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore della Società della Salute.

Art. 23

Patrimonio

- 1.** Il patrimonio della S.d.S. è costituito:
 - da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permutate, donazioni e lasciti;
 - da attività finanziarie immobilizzate;
 - da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
- 2.** I beni della S.d.S. sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
- 3.** La Società della Salute, inoltre, è consegnataria dei beni di proprietà degli enti consorziati o di altri enti, di cui ha normale uso, come previsto dalla Convenzione.

Art. 24

Programmazione – Piano Integrato di Salute

- 1.** Le scelte e gli obiettivi fissati dalla Società della Salute trovano adeguato sviluppo nel piano integrato di salute e nel bilancio pluriennale, quali strumenti di programmazione generale.
- 2.** Il piano integrato di salute, redatto per programmi, sostituisce il programma operativo di zona-distretto e il Piano sociale di zona ove opera la S.d.S..
- 3.** Il PIS definisce i programmi di spesa, le priorità, le finalità da perseguire, gli obiettivi di salute e di benessere che la S.d.S. intende conseguire, determinandone standard quantitativi e attivando idonei strumenti per valutarne il

raggiungimento. In esso sono evidenziati tutti i mezzi finanziari di entrata sia di carattere ordinario che straordinario.

4. Il processo di predisposizione, formazione e approvazione del Piano integrato di salute tiene conto della programmazione e degli atti fondamentali di indirizzo, regionali, provinciali e comunali, con i quali si raccorda.

5. Ai fini della predisposizione del PIS, la Giunta disciplina con apposito regolamento le forme di rapporto con gli altri enti pubblici interessati, nonché le forme di concertazione e consultazione con le strutture produttive della sanità privata, l'integrazione istituzionale (enti locali) e sociale (organizzazioni sindacali, terzo settore, IPAB).

6. Le proposte di piano integrato di salute e di bilancio pluriennale e annuale sono predisposte dal Direttore e approvate dalla Giunta, previo parere dell'organo di revisione.

Art. 25

Bilancio pluriennale e annuale

1. Il bilancio pluriennale, adottato in coerenza con il piano integrato di salute, ha durata pari al bilancio pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al fi-

nanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento.

2. Il bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il Bilancio pluriennale e il Piano integrato di salute.

Art. 26

Controllo di gestione

1. La S.d.S. utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, un controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della gestione.

Art. 27

Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, dal Direttore e approvato dalla Giunta, entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Contestualmente al rendiconto, la Giunta approva la relazione annuale sullo stato di salute in base a quanto stabilito dal Piano Sanitario Regionale.

Art. 28

Collegio dei Revisori

- 1.** Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Società della Salute è esercitata da un collegio di tre revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta.
- 2.** I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 3.** L'attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità della S.d.S..
- 4.** Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 5.** Nell'esercizio delle funzioni, il Collegio dei revisori può accedere agli atti e ai documenti della Società della Salute e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti alla Giunta.
- 6.** Il Collegio può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta.
- 7.** Il compenso dei membri del collegio è determinato dalla Giunta all'atto della nomina.

Art. 29

Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

Art. 30

Convenzioni

1. I Comuni possono affidare alla S.d.S., previa intesa con la medesima, altre funzioni e compiti, purchè in ambiti omogenei alla sua attività e con assegnazione di specifiche risorse.

2. La S.d.S. può stipulare apposite convenzioni per estendere ad enti locali e ad altri soggetti pubblici non aderenti al Consorzio la propria attività e i servizi gestiti.

3. La S.d.S., altresì, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati per l'acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e sanitario non ospedaliero, rientranti nelle proprie finalità.

4. In relazione a quanto stabilito all'art. 4, comma 4° del presente Statuto, la S.d.S. potrà avvalersi, tramite opportuni accordi, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

5. La S.d.S., per l'espletamento di servizi determinati, promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

Art. 31

Servizio di tesoreria

1. La S.d.S. ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria operante nel Comune di Prato.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità della S.d.S..

TITOLO V

TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 32

Trasparenza e pubblicità degli atti

1. La S.d.S. informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine gli atti degli organi dell'ente sono pubblici e ne viene favorita la diffusione e la conoscenza al fine di garantire l'imparzialità della gestione.
2. Nella sede della S.d.S. sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati gli atti degli organi dell'ente.

3. I regolamenti della S.d.S. devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità: essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. La S.d.S., per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 33

Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia un interesse qualificato può accedere agli atti e ai documenti amministrativi della S.d.S. e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

2. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi della S.d.S. e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

3. Il regolamento di cui al comma 2 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e i tempi di ciascun tipo di procedimento. Il regolamento disciplina, altresì, tutte le modalità di intervento, fissando i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'ente deve pronun-

ciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

4. La S.d.S. può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 34

Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. La S.d.S. istituisce un proprio ufficio per le relazioni con il pubblico o, d'intesa con altri enti, utilizza gli uffici già esistenti con il compito di facilitare la conoscenza a tutti gli interessati e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto.

2. L'Ufficio ha il compito di assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti e di ricevere i reclami. Fornisce, altresì, chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

Art. 35

Consulta del Terzo Settore

1. Nell'ambito dei principi fissati dal Piano Sanitario Regionale, la S.d.S. favorisce e valorizza la massima partecipazione delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore, operanti nel proprio territorio e coinvolte, a vario titolo, nel campo dei servizi sociali e sanitari.

2. A tal fine, la S.d.S. istituisce –sentite le rappresentanze provinciali delle associazioni del volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni non profit, delle associazioni, delle fondazioni, nonché degli altri enti che operano nei settori del sociale e del sanitario- un'apposita Consulta, garantendo la più ampia partecipazione dei suddetti soggetti, che operano in maniera rilevante sul territorio.

3. La Consulta sarà composta da almeno un rappresentante dei diversi tipi di organizzazioni operanti nel territorio di competenza, su designazione delle rispettive rappresentanze provinciali.

4. La Consulta partecipa alla definizione del Piano Integrato di Salute, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Giunta: essa è chiamata a fornire parere o a formulare specifiche proposte prima dell'approvazione del PIS.

5. La partecipazione alla predisposizione del PIS non comporta né esclude il coinvolgimento nel PIS stesso, in qualità di erogatori di prestazioni e servizi, delle organizzazioni presenti nella Consulta.

Art. 36

Comitato di partecipazione

1. La S.d.S. costituisce un organismo di partecipazione e consultazione denominato “Comitato di partecipazione”, composto da membri nominati alla Giunta tra i rappre-

sentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società rappresentativi dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, purché non siano erogatori di prestazioni.

2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, con il compito di convocare le relative riunioni.

3. Il Comitato, in particolare:

- elabora e presenta alla Giunta proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo generale di sua competenza;
- esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti, sul grado di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini e alla loro dignità. In tale ambito esprime parere obbligatorio sia sulla bozza di PIS che sullo schema di relazione annuale della S.d.S. predisposti dal Direttore. Detti pareri potranno anche contenere indicazioni e proposte di integrazione e modifica di tali documenti, nonché la proposta di specifici progetti. La Giunta, qualora si discosti dal parere espresso dal Comitato di partecipazione, deve darne idonea motivazione nell'atto di approvazione;
- accede ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli

interventi sanitari e sociali della zona-distretto e, su tali elementi, può richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della S.d.S.;

- redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che trasmette agli organi di amministrazione della S.d.S., alle istituzioni coinvolte e alle organizzazioni sindacali.

Art. 37

Carta dei servizi

- 1.** A tutela degli utenti, la S.d.S. adotta la Carta dei servizi, contestualmente ai singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela dei diritti degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
- 2.** La Carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standards minimi di appropriatezza. Prevede gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura la piena informazione degli utenti.

3. Gli enti consorziati esercitano stabilmente una funzione di verifica sulle modalità, sulla qualità e sull'efficienza dei servizi erogati.

4. La Carta viene sottoposta a verifiche annuali ed eventuali rafforzamenti delle garanzie.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39

Disciplina transitoria

1. In base a quanto stabilito nella Convenzione, nella fase di avvio della sperimentazione l'attività della S.d.S. riguarderà le funzioni di governo del sistema sanitario e di orientamento della domanda. La S.d.S., pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra, con le modalità ivi previste, ai Comuni consorziati e all'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro

competenza nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria dell'Area Pratese.

2. La S.d.S. potrà esercitare le funzioni di gestione dei servizi sociali e sanitari oggetto di trasferimento solo dopo l'avvio della fase di sperimentazione e previa attivazione della relativa procedura di autorizzazione di competenza della Giunta Regionale.

3. La S.d.S. assume la gestione funzionale del suddetto personale che resta inquadrato con le qualifiche possedute nei ruoli dei rispettivi enti di appartenenza.

4. La S.d.S. si avvale, altresì, dei servizi amministrativi e tecnici di supporto degli enti aderenti, in base a quanto stabilito nella Convenzione.

5. Alla S.d.S. viene conferito in uso tutto il materiale, le attrezzature, i beni mobili ed immobili degli enti consorziati relativi alle attività e ai servizi gestiti, secondo quanto indicato in appositi verbali di consistenza che saranno sottoscritti dalle parti.

6. Nella fase transitoria di avvio delle funzioni e previa adeguata informazione all'utenza, la S.d.S. si avvale degli uffici relazioni con il pubblico degli enti aderenti, i quali concorderanno tra di loro procedure omogenee di relazioni.

7. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti della S.d.S. previsti nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti del Comune di Prato e dell'Azienda

Unità Sanitaria Locale n. 4 relativi alle attività e ai servizi trasferiti.

8. La prima seduta di insediamento della Giunta è convocata dal Sindaco di Prato entro 10 giorni dalla firma della Convenzione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

9. Nella prima seduta la Giunta accerta la propria regolare costituzione e nomina, al proprio interno, il Presidente.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore al momento della sottoscrizione della convenzione di costituzione da farsi per atto pubblico con l'intervento degli enti consorziati.

2. La S.d.S. Area Pratese acquista ad ogni effetto la personalità giuridica dal giorno della ricezione da parte della Regione Toscana dell'atto pubblico di costituzione e dello Statuto.

F.to:

Mauro Pallini - Filippo Foti - Stefania Tendi - Gianna Bianchi - Roberta Chiti - Edi Martini - Magnolfi Alessandro - Santi Alessandro Spagnesi - Marco Gianluca Romagnoli - Ilaria Bugetti - Vittorio Cintolesi - Ivano Menchetti - Marco Martini - Annalisa Marchi - Paolo Cecconi

Giancarlo Lo Schiavo Notaio (sigillo)